



REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO



REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" DI TARANTO

Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi



Committente:
Azienda Sanitaria Locale di Taranto
Viale Virgilio n. 31
74121 Taranto

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

<p>CAPOGRUPPO</p> <p>rpa</p> <p>Integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Marco Rasimelli Coordinamento sicurezza in fase di progettazione: Ing. Dino Bonadies Responsabile qualità: Ing. Luca Bonadies</p> <p>Arch. Maurizio Cirimbilli Arch. Omar Cristallini Arch. Enrica Rasimelli Arch. Viola Tortoioli Arch. Francesco Toscano Arch. Massimiliano Venditti Ing. Valentina Brasili Ing. Leonardo Ciarapica</p> <p>Ing. Salvatore Corliano Ing. Marco Galazzo Ing. Giulio Galli Ing. Carmine Guarino Ing. Luigi Iovine Ing. Valerio Mastroianni Ing. Simone Pellegrini Ing. Mattia Procacci</p> <p>Ing. Olivia Schillaci Ing. Maria Gabriela Sorci Ing. Luigi Spinozzi Ing. Viviana Valentini Geom. Carlo Rosi Geom. Moreno Binaglia Geol. Stefano Piazzoli Archeol. Marco Menichini</p> <p>RPA S.r.l.</p>	<p>MANDANTE</p> <p>ETS Engineering and Technical S.p.A.</p> <p>Ing. Donato Romano Ing. Giambattista Parietti</p> <p>Ing. Fabio Bassanelli Ing. Paolo Beretta Ing. Enrico Facchinetti Ing. Valentina Guerini Geom. Veronica Nicoli P.I. Daniele Togni P.I. Andrea Fuselli P.I. Stefano Fustinoni</p> <p>ETS S.p.A.</p>
--	---

<p>poolmilano</p> <p>MANDANTE</p> <p>Arch. Massimiliano Baruffi</p> <p>POOLMILANO S.r.l.</p>	<p>TECNITAL</p> <p>MANDANTE</p> <p>Ing. Paolo Versace Ing. Ivan Sorio</p> <p>TECNITAL S.p.A.</p>
--	--

<p>mythos Consorzio Stabile - S.c.a.r.l.</p> <p>MANDANTE</p> <p>Ing. Roberto Taddia</p> <p>MYTHOS S.C. a r.l.</p>	<p>MM M.M.AR. CONSULT SRL - ROMA ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA</p> <p>MANDANTE</p> <p>Arch. Edoardo Monaco</p> <p>MM.AR. CONSULT S.r.l.</p>
---	---

<p>Pratica 17036_CJA</p>	<p>Elaborato EC0060</p>	<h2>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</h2> <h3>Prescrizioni Contrattuali</h3>
<p>Identificativo CJA_4ca561b</p>	<p>Pag. 1 di 60</p>	

B	LUGLIO 2024	REVISIONE	BASSANELLI	BASSANELLI	ROMANO	RASIMELLI
A	MARZO 2024	EMISSIONE	BASSANELLI	BASSANELLI	ROMANO	RASIMELLI
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

Questo documento è di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 2 di 60</p>
---	--

INDICE

PREMESSA	5
RIFERIMENTI NORMATIVI	6
RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	6
CAPO 1 OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	9
Art. 2 – Descrizione della fornitura	10
Art. 3 – Ammontare dell'appalto	11
Art. 4 – Modalità di stipulazione del contratto	12
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto	13
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	14
Art. 7 – Cedibilità del contratto	15
Art. 8 – Trattamento dei dati personali	15
Art. 9 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini	15
Art. 10 – Stipulazione del contratto	15
Art. 11 – Consegna e avvio dell'esecuzione del contratto	15
Art. 12 – Termini per l'ultimazione delle prestazioni	17
CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE	18
Art. 13 – Subappalto e cessione	18
Art. 14 – Responsabilità in materia di subappalto	20
Art. 15 – Pagamento dei subappaltatori	21
Art. 16 – Risoluzione del contratto	21
Art. 17 – Recesso	23
Art. 18 – Proroghe	23
Art. 19 – Sospensioni ordinate dal D.E.C.	24
Art. 21 – Programma esecutivo delle prestazioni dell'appaltatore	25
Art. 22 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	25
CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI	27
Art. 23 – Criteri per la misurazione e la valutazione della fornitura	27
Art. 24 – Eventuali forniture/servizi in economia	27
Art. 25 – Anticipazione del prezzo	27
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA	28
Art. 26 – Pagamenti in acconto	28
Art. 27 – Pagamenti a saldo	31
Art. 28 – Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	32
Art. 29 – Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	33
Art. 30 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	33
Art. 31 – Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	33
Art. 32 – Forma e contenuto delle riserve	34
Art. 33 – Tracciabilità dei pagamenti	34
Art. 34 – Revisione dei prezzi	35
CAPO 6 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	36
Art. 35 – Variazioni	36
Art. 36 – Prezzi applicabili alle nuove prestazioni e nuovi prezzi	37

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 3 di 60</p>
---	--

CAPO 7 CAUZIONI E GARANZIE	37
Art. 37 – Garanzia provvisoria	37
Art. 38 – Garanzia definitiva	37
Art. 39 – Riduzione delle garanzie	39
Art. 40 – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	39
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	39
Art. 41 – Norme di sicurezza generali	39
Art. 42 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	40
Art. 43 – Piano di sicurezza e di coordinamento	42
Art. 44 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	42
Art. 45 – Piano operativo di sicurezza	43
Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	43
CAPO 9 CONTROVERSIE, MANODOPERA. ESECUZIONE D'UFFICIO	44
Art. 47 – Accordo bonario	44
Art. 48 – Definizione delle controversie-Collegio Consultivo Tecnico-transazione-Giudice ordinario	45
Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	46
Art. 50 – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	47
CAPO 10 DISCIPLINA DELLA FORNITURA	48
Art. 51 – Presa visione dei documenti di gara e obbligo di sopralluogo	48
Art. 52 – Campioni dell'aggiudicataria	48
Art. 53 – Regolarità della fornitura	49
Art. 54 – Garanzia ed assistenza post vendita	50
Art. 55 – Penali	51
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	52
Art. 56 – Ultimazione della fornitura e gratuita manutenzione	52
Art. 57 – Presa in consegna della fornitura ultimati	53
Art. 58 – Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione	53
Art. 59 – Termini per la verifica di conformità	54
Art. 60 – Presa in consegna delle prestazioni ultimate	55
CAPO 12 NORME FINALI	56
Art. 61 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	56
Art. 62 – Custodia del cantiere	57
Art. 63 – Cartello di cantiere	58
Art. 64 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	58
Art. 65 – Tracciabilità dei pagamenti	58
Art. 66 – Clausole anticorruzione e doveri comportamentali	58
Art. 67 – Spese contrattuali, imposte, tasse	59
Art. 68 – Foro competente	59
Art. 69 – Trattamento dati personali	59

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 4 di 60</p>
---	--

<p>NUOVO OSPEDALE "SAL CATALDO" DI TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p>	
<p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p>	
<p>CUP:</p>	<p>CIG:</p>

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Contratto "a corpo"

Di seguito vengono riportati gli importi previsti per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi.

		<i>Euro</i>
a.1	Importo fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi (soggetti a ribasso d'asta)	665 776,88
Totale A		665 776,88

<p style="text-align: center;"><i>REGIONE PUGLIA</i> <i>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</i> REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 5 di 60</p>
---	--

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale regola l'Appalto per **la fornitura in opera dell'impianto e delle apparecchiature per la raccolta e lo smaltimento dei reflui radioattivi, in apposito locale già realizzato, compreso quanto necessario alla corretta e completa installazione degli impianti e delle apparecchiature**, nell'ambito della realizzazione del Nuovo Ospedale "San Cataldo".

L'Appalto sarà gestito dall'ASL TARANTO (in seguito indicata quale "Committente" o "Stazione Appaltante") e sarà eseguito da parte dell'Impresa Appaltatrice, o raggruppamento od associazione temporanea, (che per brevità viene in seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore").

Le fasi di affidamento ed esecuzione dell'appalto saranno attuate sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.). Il Responsabile Unico del Procedimento assumerà altresì il ruolo di Responsabile della fornitura (R.L.).

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto, che nella gestione del Contratto, spettano alla Stazione Appaltante, quest'ultima, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore dal proprio Responsabile del Procedimento (R.U.P.) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

È fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel Contratto.

L'Appalto verrà espletato con l'osservanza della legislazione vigente in materia di fornitura pubblica con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023.

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 6 di 60</p>
---	--

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non contemplato nel capitolato, si fa espressamente riferimento al regolamento e al Codice di Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

- Art 1374 c.c. sull'integrazione del contratto;
- Art 1460 c.c. relativo all'inadempimento;
- Art 1669 c.c. relativo ai vizi dell'opera;
- Art 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro per quanto applicabile;
- Decreto Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*;
- Art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal I decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 *"Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia"*;
- Legge del 19 marzo 1990, n. 55, e ss.mm.ii. *"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" per quanto applicabile*;
- Legge del 21 febbraio 1991, n. 52 *"Disciplina della cessione dei crediti di impresa"*;
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. riguardanti i *"limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii. *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- Decreto Legislativo del 2002, n. 262 *"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"*;
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"* e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 *"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30"*;
- Legge 12 luglio 2006, n. 228, conversione del decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173, *"Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa"*;
- Legge 4 agosto 2006, n. 248, conversione del decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*;
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*;
- Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- Decreto legislativo del 2 luglio 2010 n. 104 *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 7 di 60</p>
---	--

- Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- Legge 9 Agosto 2013, n. 98 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*;
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 Aprile 2014 *"Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28"*;
- Legge del 27 Maggio 2014 n.80 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"*;
- Legge del 27 Febbraio 2015 n. 11 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*;
- Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. a, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36 per quanto applicabile;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (*"Correttivo appalti"*);
- Legge 21 giugno 2017 n. 96, *"conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*;
- Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.120;
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.106;
- Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del D.E.C. e del direttore dell'esecuzione»"*;
- Decreto Legge 18 Aprile 2019 n. 32 *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*;
- Legge 14 giugno 2019 n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*.
- Legge 17 Luglio 2020 n. 77 (c.d. Decreto Rilancio);
- Legge 11 Settembre 2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni);
- Legge 26 Febbraio 2021 n. 21 (c.d. Milleproroghe);
- Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73;
- Decreto Legge 31 Maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- D.M. 25 Giugno 2021 n. 143;
- Legge 23 Luglio 2021 n. 106, *"conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*;
- D.M. 11 Novembre 2021;

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 8 di 60</p>
---	--

- Legge 23.12.2021 n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- Decreto Legge 27.01.2022 n. 4;
- Decreto Legge 01.03.2022 n. 17 (energia);
- Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici;
- Le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione della fornitura, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie del genere, agli assegni familiari, alla assunzione della manodopera locale e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.
- Tutte le leggi vigenti, i decreti, i regolamenti e le ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- **Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità;
- **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Stazione Appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- **Esecutore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- **DURC:** il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h);;
- **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f).

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 9 di 60</p>
---	--

CAPO 1 OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la **fornitura in opera dell'impianto e delle apparecchiature per la raccolta e lo smaltimento dei reflui radioattivi, in apposito locale già realizzato, compreso quanto necessario alla corretta e completa installazione degli impianti e delle apparecchiature**, nell'ambito della realizzazione del Nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto.

Sono quindi compresi nell'appalto:

- a) l'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- b) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante senza ulteriori oneri per la stessa.

La fornitura in opera è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

L'esecuzione delle opere dovrà essere attuata come strumento direttorio della qualità in termini di biocompatibilità e sostenibilità ambientale.

Sono compresi nel Contratto, oltre la progettazione costruttiva, tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati.

L'oggetto dell'appalto è "**a corpo**" e comprende sia il trasporto, la fornitura e la posa in opera di tutti gli elementi descritti negli elaborati allegati, oltre ai mezzi necessari per realizzare i fini indicati nel progetto allegato al presente capitolato, anche se non espressamente specificati, allo scopo di fornire l'opera eseguita a regola d'arte, in ogni sua componente e utilizzabile ai fini per cui è stata prevista.

L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

La Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il bando, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi:

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 10 di 60</p>
---	---

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	
CUP:	CIG:

Il Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dalla norma, la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della fornitura, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dagli atti contrattuali dell'appalto.

Salvo quando espressamente indicato, nessuna delle opere risultanti dagli elaborati progettuali, è esclusa dall'appalto.

Art. 2 – Descrizione della fornitura

1. L'opera oggetto dell'appalto può essere così sommariamente descritta: trasporti, fornitura e posa in opera **dell'impianto e delle apparecchiature per la raccolta e lo smaltimento dei reflui radioattivi, in apposito locale già realizzato, compreso quanto necessario alla corretta e completa installazione degli impianti e delle apparecchiature**, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto, posto in area esterna del Nuovo Ospedale "San Cataldo".
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche, allegato al presente progetto, in cui sono riportati dettagliatamente le caratteristiche delle forniture previste riscontrabili negli elaborati grafici di progetto. La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei predetti atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche e nei documenti di progetto.
3. L'impianto reflui radioattivi dovrà essere consegnato ed installato finito a regola d'arte e perfettamente utilizzabile e funzionante.
5. La fornitura e posa di quanto oggetto dell'appalto dovrà avvenire nei tempi e nei modi che verranno indicati dalla Stazione Appaltante.
6. L'impianto reflui radioattivi dovrà avere le caratteristiche tecniche e qualitative minime indicate nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche.
7. L'impianto reflui radioattivi dovrà essere installato e posizionato secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici.
8. Per quanto riguarda l'impianto reflui radioattivi, la distribuzione è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, le eventuali modifiche della disposizione dell'impianto reflui radioattivi oggetto della fornitura non potranno

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 11 di 60</p>
---	---

costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi per eventuali maggiori oneri.

9. Sono compresi nell'appalto:

- a) l'esecuzione di tutte le prestazioni, la fornitura dell'impianto e delle apparecchiature per la raccolta e lo smaltimento dei reflui radioattivi, in apposito locale già realizzato, compreso quanto necessario alla corretta e completa installazione degli impianti e delle apparecchiature e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dai suoi allegati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- b) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, tutti gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

1. Il presente appalto è affidato "a corpo".

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura in opera del presente appalto è di € **665.776,88** soggetto a ribasso percentuale.

Il quadro economico generale dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come indicato nella seguente tabella:

REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO			
Fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi			
A1	Fornitura in opera per delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi	€	665 776,88
	TOTALE A = A1	€	665 776,88
B1	IVA al 22% su A1	€	146 470,91
B2	Incentivo ex art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	12 486,65
B3	Imprevisti	€	25 265,55
	TOTALE B = B1+B2+B3	€	184 223,12
	TOTALE A + B	€	850 000,00

2. L'importo della fornitura appaltata "a corpo" è comprensivo di oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 di tutte le opere anche se non espressamente citate nel presente capitolato e computo metrico o disegni ma necessarie a fornire l'opera a regola d'arte. L'appalto è "a corpo", stabilito sulla base del presente capitolato oltre che del Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche, del Progetto e suoi allegati.

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 12 di 60</p>
---	---

3. L'importo contrattuale è costituito dall'importo per l'esecuzione della fornitura di cui al comma 1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
4. L'Appaltatore, in sede di offerta, deve presentare una dichiarazione con la quale attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il Computo Metrico Estimativo, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera e di averla giudicata realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
5. Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire la fornitura completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione prevista. Tale importo deve intendersi inoltre comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi alla fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **il trasporto, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro di eventuali resi e gli eventuali interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia.** Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione della fornitura in opera.
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte economiche superiori alla base d'asta.
6. La Stazione Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non affidare la fornitura ad alcuna impresa o raggruppamento o consorzio, come pure di affidare la fornitura anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata conveniente.

Art. 4 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi del Codice dei Contratti e del Regolamento Generale.
2. L'importo del contratto, può variare in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite fermo restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari i quali così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "Elenco dei Prezzi Unitari"; da applicare alle singole quantità eseguite.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 13 di 60</p>
---	---

5. I prezzi unitari sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ordinate e autorizzate.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono alla fornitura posti a base d'asta, per l'importo netto determinato a seguito del ribasso offerto in sede di gara.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà all'escussione della cauzione di cui al Codice dei Contratti, ed a richiedere i maggiori danni.

Per la stipulazione del Contratto di Appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

Resta inteso che l'impianto dei reflui radioattivi oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato, installato, finito a regola d'arte, perfettamente utilizzabile e funzionante.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso che uno stesso o più documenti contrattuali di cui all'Art. 6 del presente capitolato prescrivano prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente; questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di capitolato, gli elaborati di progetto ad esso allegati ed in particolare non fossero state considerate alcune parti o tipi di materiale, resta insindacabile facoltà del D.E.C. decidere il tipo e le dimensioni necessarie alla funzionalità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 14 di 60</p>
---	---

L'Appaltatore ha inoltre obbligo di esaminare il progetto ai fini di una corretta formulazione dell'offerta ed avere precisa cognizione delle forniture da effettuare in ogni loro parte.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) l'offerta dell'Appaltatore aggiudicatario;
- c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) il Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche;
- e) tutti i documenti e gli elaborati grafici del progetto esecutivo così come elencati negli allegati al presente documento, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- f) l'elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara eventualmente modificato/corretto dalla Stazione Appaltante;
- g) le eventuali proposte integrative di cui all'art. 131 al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e all'allegato XV, del D.Lgs. 81/2008, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e dell'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (qualora accolte dal DEC / CSE);
- h) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'allegato XV, del D.Lgs. 81/2008;
- i) il cronoprogramma della fornitura;
- l) le polizze di garanzie di cui ai successivi articoli;
- m) il computo metrico estimativo;
- n) In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più conveniente per la Stazione Appaltante e più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali la fornitura è stata progettata, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e dei suoi referenti.
- o) In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- p) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 15 di 60</p>
---	---

- q) Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7 – Cedibilità del contratto

Il presente contratto d'appalto non è cedibile, pena l'immediata risoluzione automatica, in ottemperanza alle condizioni di cui al art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal presente contratto e in attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Art. 9 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 10 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avverrà entro **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 11 – Consegna e avvio dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, l'esecuzione della fornitura ha inizio dopo la stipula del formale contratto di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nel termine stabilito, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il D.E.C. comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento della fornitura secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna della fornitura, il D.E.C. e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento della fornitura. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 16 di 60</p>
---	---

- Appaltante.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti; in tal caso il D.E.C. indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della fornitura, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
 4. È facoltà della stazione appaltante, per qualsiasi causa o impedimento, disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Esecutore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. Qualora la consegna della fornitura avvenga in tempi successivi, in maniera frazionata, la data legale di consegna e inizio degli stessi sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, fatto salvo quanto descritto in seguito. In caso di consegna parziali, l'Esecutore è tenuto a predisporre il programma operativo della fornitura, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria della fornitura nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Realizzati la fornitura previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 10 del D.M. 49/2018. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio della fornitura indicato dal programma operativo della fornitura redatto dall'Esecutore e approvato dal D.E.C., non si dà luogo a spostamenti del termine ultimo contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione della fornitura ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione della fornitura. Non appena intervenuta la consegna della fornitura, è obbligo dell'Esecutore procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dalla fornitura, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione attuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. L'appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna la fornitura, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna della fornitura, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
 5. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta, il D.E.C. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il nuovo termine perentorio è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 17 di 60</p>
---	---

avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

6. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale dello stesso. Qualora il mancato avvio determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il D.E.C. provvede in via d'urgenza e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio.
7. Prima della redazione del verbale di avvio di cui al comma 1, il D.E.C. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi. La redazione del verbale è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale stesso è inefficace. L'inizio è comunque subordinato all'approvazione e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità.
8. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche dai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
9. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle forniture, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette altresì un originale del DURC; che è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
10. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle forniture, i campioni rappresentativi delle qualità dei materiali ed estetica dell'impianto dei reflui.

Art. 12 – Termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è fissato **in giorni 150 (centocinquanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. La fornitura e posa dell'impianto reflui radioattivi dovrà avvenire entro e non oltre il termine di **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nell'organizzare l'esecuzione della fornitura e delle opere di appalto, l'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 18 di 60</p>
---	---

i giorni utili per accedere all'area di intervento dell'impianto reflui radioattivi sono quelli feriali e, previo accordo con l'Appaltatore, le giornate di sabato. In ogni caso, l'esecuzione della fornitura e delle opere di appalto dovrà avvenire secondo un calendario da concordare con il D.E.C. e con i referenti della Stazione Appaltante.

4. Prima dell'inizio della fornitura dovrà essere organizzata una riunione di coordinamento tra i referenti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore. In tale riunione verrà presa ulteriore visione dei luoghi dove avverrà il montaggio della fornitura e verranno verificate eventuali interferenze con altre lavorazioni che dovessero essere in corso.
5. L'aggiudicataria dell'appalto deve effettuare consegna e posa dell'impianto reflui radioattivi a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura e nei termini sopra indicati. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o montaggio dell'impianto reflui radioattivi motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla Stazione appaltante: in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi.
6. Tutte le spese relative al trasporto, all'installazione e allo smaltimento degli imballaggi sono a carico dell'Appaltatore. La consegna si intende completata quando tutto l'impianto reflui radioattivi sia stato consegnato e installato e quando siano state realizzate tutte le opere complementari. Di tale adempimento sarà redatto idoneo Verbale sottoscritto dal D.E.C. e dal Rappresentante dell'Appaltatore.
7. Tutte le prestazioni per la posa in opera dell'impianto reflui radioattivi e dei complementi dell'impianto reflui radioattivi oggetto della fornitura saranno eseguiti "a regola d'arte", secondo il Progetto di Appalto e il Progetto Costruttivo, nonché secondo le prescrizioni che, in corso di esecuzione delle prestazioni stesse, verranno impartite dal referente della Stazione Appaltante.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 – Subappalto e cessione

1. Per il subappalto della fornitura di cui al presente contratto si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 19 di 60</p>
---	---

obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 citato.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 105, l'Affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o la fornitura, o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a. tale facoltà non sia esclusa specificamente nella documentazione di gara ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice;
 - b. all'atto dell'offerta abbiano indicato la fornitura o le parti di opere e le forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - c. il concorrente dimostri che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e che non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come modificato dalla Legge n. 238/2021.
 - d. L'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come modificato dalla Legge n. 238/2021. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. L'affidamento della fornitura in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 20 di 60</p>
---	---

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il D.E.C., il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- b. per la fornitura, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- c. il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in realizzazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo;

- d. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti del lavoro dipendenti per le prescrizioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice.
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quanto l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
 - 8. Per tutto quanto non espressamente citato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del sopra citato art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e provvedimenti attuativi vigenti.

Art. 14 – Responsabilità in materia di subappalto

- 1. Il D.E.C., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 se nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 21 di 60</p>
---	---

subappalto. Il piano di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura.

2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Esecutore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 15 – Pagamento dei subappaltatori

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. Ai fini della risoluzione del contratto si applica quanto disposto dal Codice dei contratti.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 22 di 60</p>
---	---

2. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, nei seguenti casi:
- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o l'organo di vigilanza o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
 - f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
 - i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
 - l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 23 di 60</p>
---	---

- m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
 - n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore;
 - o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
3. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Art. 17 – Recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso la Stazione Appaltante si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- spese sostenute dall'appaltatore.

Art. 18 – Proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata direttamente al DEC.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del DEC entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La mancata determinazione del D.E.C. entro i termini di cui al comma 4 costituisce rigetto della richiesta.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 24 di 60</p>
---	---

Art. 19 – Sospensioni ordinate dal D.E.C.

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il D.E.C., d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dell'esecuzione redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione delle prestazioni già effettuate;
 - b) l'adeguata motivazione a cura del D.E.C.;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al D.E.C. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il D.E.C. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal DEC o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del DEC.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa dell'esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore, che lo sottoscrive.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate delle prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o di ripresa; se l'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento generale.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Esecutore avrà diritto

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 25 di 60</p>
---	---

ad un risarcimento da quantificare ai sensi delle previsioni del art. 10, c. 2 lettere a), b), c) e d) del DM n. 49/2018.

8. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., quella del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018 e quella degli artt. 5 e 8 della Legge n. 120/2020.

Art. 21 –Programma esecutivo delle prestazioni dell'appaltatore

1. Entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dell'esecuzione **un proprio programma esecutivo delle prestazioni**, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal D.E.C., mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il D.E.C. si sia pronunciato, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.
2. Il programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulla fornitura;
 - d) per la necessità o l'opportunità di varia natura definite dalla Stazione Appaltante;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, nominato in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo delle prestazioni deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 22 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 26 di 60</p>
---	---

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio della fornitura, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.E.C. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal D.E.C. o espressamente approvati da questo;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal D.E.C., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio della fornitura, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 14, di sospensione della fornitura di cui all'articolo 15,

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 27 di 60</p>
---	---

per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 20.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 23 – Criteri per la misurazione e la valutazione della fornitura

La direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo della fornitura sarà determinato in base alle quantità effettivamente eseguite applicando alle stesse i singoli prezzi riportati nell'elenco al netto del ribasso offerto in sede di appalto.

Le misure saranno rilevate in contraddittorio.

In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante.

Art. 24 – Eventuali forniture/servizi in economia

1. La contabilizzazione di eventuali forniture/servizi in economia introdotti è effettuata come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.
 - c) Gli oneri di sicurezza sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.
 - d) Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono determinate nel corpo previsto dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara.

Art. 25 – Anticipazione del prezzo

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 28 di 60</p>
---	---

1. È prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore fino al 20% del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50 e s.m.i. e all'art. 207, comma 1 della Legge 17 Luglio 2020 n. 17. Tale anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertato dal D.E.C. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione della fornitura l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione della fornitura non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della fornitura;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 – Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo della fornitura eseguiti e contabilizzati raggiunge un importo non inferiore al **25% del contratto al netto**

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 29 di 60</p>
---	---

- delle ritenute di legge**, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale dei singoli prezzi applicato alle quantità effettivamente eseguite;
 - b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - c) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 3. Ai soli fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione della fornitura a corpo sarà effettuata mediante l'applicazione dei singoli prezzi sui quantitativi dell'impianto reflui radioattivi effettivamente fornito e posto in opera.
 4. Si procede al pagamento con le seguenti modalità:
 - a) Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, entro il termine di gg. 7, il D.E.C. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento della fornitura, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), del D.M. 48 del 2019, che deve recare la dicitura: «a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) Fermi restando i compiti del D.E.C., l'esecutore può comunicare alla Stazione Appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento della fornitura;
 - c) Il D.E.C. accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento della fornitura contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), salvo quanto previsto alla successiva lettera d);
 - d) In caso di difformità tra le valutazioni del D.E.C. e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il D.E.C., a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui alla lettera b) ovvero all'adozione dello stato di avanzamento della fornitura;
 - e) Il D.E.C. ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., emette certificato di pagamento contestualmente all'adozione e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il D.E.C. invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento entro 30 gg. dall'adozione dello stato di avanzamento della fornitura.
 - f) L'Esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento della fornitura. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del D.E.C.
 - g) Ogni certificato di pagamento emesso dal D.E.C. è annotato nel registro di contabilità.
 - h) Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 30 di 60</p>
---	---

dell'anticipazione di cui all'articolo 22.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 10, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dall'adozione del S.A.L., ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 23.12.2021 n. 238, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura elettronica. Quanto sopra tenendo conto di quanto riportato al successivo comma 12.
6. Qualora la fornitura rimanga sospesa per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi del successivo articolo 51, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 47 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 28 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
 - f) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis citato. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il D.E.C. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 50, comma 2.

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 31 di 60</p>
---	---

Art. 27 – Pagamenti a saldo

1. Il conto finale della fornitura è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.E.C.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale della fornitura deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del D.E.C., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento della fornitura e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il D.E.C. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 53 previa presentazione di regolare fattura elettronica. Quanto sopra tenendo conto di quanto riportato al successivo articolo relativo al ritardo sui pagamenti. Il tutto sulla base delle previsioni dell'art.126 del D.Lgs. 36/2023.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23 comma 10, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 53;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103, comma, del Codice.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione della fornitura riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e il D.E.C. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 32 di 60</p>
---	---

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Esecutore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 44 del presente Capitolato.
- Ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.M. 25 Giugno 2021 n. 143 la rata di saldo è subordinata all'acquisizione dell'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera sul complesso delle opere.

Art. 28 – Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai fini di cui al successivo comma 3; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 4;
 - c) agli adempimenti e pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 52 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui al Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 33 di 60</p>
---	---

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 3, il D.E.C. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del Codice dei contratti.

Art. 29 – Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nel corpo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Art. 30 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal D.E.C.

Art. 31 – Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il D.E.C., nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il D.E.C. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 34 di 60</p>
---	---

oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.E.C. può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengano portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 32 – Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.E.C., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 33 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori e i subcontraenti, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 25.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 35 di 60</p>
---	---

postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20 del presente Capitolato speciale.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 34 – Revisione dei prezzi

1. La disciplina della revisione prezzi è regolamentata in base all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. La revisione prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 36 di 60</p>
---	---

fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

CAPO 6 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 – Variazioni

1. La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dal Codice dei contratti. Entro il limite di cui al predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 37 di 60</p>
---	---

modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal D.E.C.

3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il D.E.C. del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al D.E.C. prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio della prestazione oggetto di tali richieste.
5. Qualora le varianti comportino la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli relativi alle Sospensioni ordinate dal D.E.C.

Art. 36 – Prezzi applicabili alle nuove prestazioni e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi, all'Elenco Forniture
2. Se tra i prezzi di cui all'Elenco Forniture – Computo Metrico Estimativo contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per le prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta, mediante apposito verbale di concordamento e secondo i seguenti criteri:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

CAPO 7 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37 – Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 del Codice dei Contratti, non è richiesta la polizza provvisoria.

Art. 38 – Garanzia definitiva

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 38 di 60</p>
--	---

1. Ai sensi del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrate dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in conformità all'articolo 103, comma 4 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a corpo dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da acquisire d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 se, in corso di esecuzione, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in mancanza, la stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. In caso di variazioni al contratto per

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 39 di 60</p>
---	---

effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 32 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 39 – Riduzione delle garanzie

1. All'importo della garanzia provvisoria e all'importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, secondo le modalità ivi indicate.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso dei requisiti di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 40 – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all'importo contrattuale.
2. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.
3. L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna della fornitura.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 – Norme di sicurezza generali

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 40 di 60</p>
---	---

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza della fornitura affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare la fornitura se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40 oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.

Art. 42 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna della fornitura se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 51;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 41 di 60</p>
---	---

2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 42;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 43.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire la fornitura direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione della fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione della fornitura; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici della fornitura gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso della fornitura ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 42 di 60</p>
---	---

o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 43 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Decreto n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato ai sensi dell'articolo 42.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso della fornitura (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 43 di 60</p>
---	---

comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45 – Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della fornitura, deve predisporre e consegnare al D.E:C. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della fornitura. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio della fornitura per i quali esso è redatto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 45, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 41.

Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio della fornitura e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 44 di 60</p>
---	---

coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura.

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. Per inadempienze contrattuali alle misure di sicurezza che non comportino la necessità di procedere alla sospensione delle lavorazioni, l'Appaltatore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, da esplicitamente atto di obbligarsi a soggiacere al pagamento di una penale per ciascuna violazione delle norme in materia di sicurezza ovvero di elusione rispetto alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed alle prescrizioni operative contenute nel P.S.C. e nei P.O.S. Questa penale sarà detratta dal successivo Stato di Avanzamento lavori e detratta dal credito dell'Appaltatore in occasione del Conto Finale, ovvero dalle trattenute contrattuali a garanzia; essa resta pari alla sanzione pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.

CAPO 9 CONTROVERSIE, MANODOPERA. ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 – Accordo bonario

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valore pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 45 di 60</p>
---	---

- riserve, il D.E.C: attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il D.E.C. trasmette nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
 4. Il D.E.C: valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
 5. Il D.E.C: entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del D.E.C. e, ove costituito, dall'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il D.E.C: ed il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il D.E.C. ed il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora non sia stato nominato un esperto, la proposta è formulata dal DEC entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
 6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il DEC, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
 7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

**Art. 48 – Definizione delle controversie-Collegio Consultivo Tecnico-transazione-
Giudice ordinario**

1. Ai sensi dell'art. 6 c. 1 della Legge n. 120/2020, per le opere di cui al presente Appalto sarà costituito il Collegio Consultivo tecnico.
Esso è costituito ed opera ai sensi dei successivi commi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo.
Sarà composto da tre componenti.
Ciascuna delle parti nominerà un componente, individuato anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, e il terzo componente, con funzioni di presidente, è scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 46 di 60</p>
---	---

parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente, questo è nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, penultimo periodo, D.L. 16 luglio 2020. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77.

I componenti del collegio saranno scelti dalle parti di comune accordo.

2. Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di fornitura, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il D.E.C.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
3. È esclusa la competenza arbitrale.
4. Nei casi in cui le controversie non siano risolte è previsto il ricorso al Giudice ordinario; in questi casi il foro competente è quello di Macerata.

Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della fornitura, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione della fornitura che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono la fornitura;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
6. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, ovvero detraendo il relativo importo dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice. In ogni momento il D.E.C. può richiedere all'Appaltatore e ai

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 47 di 60</p>
---	---

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

7. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
8. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
9. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50 – Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 53, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 53.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 48 di 60</p>
---	---

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013 e dell'art 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

CAPO 10 DISCIPLINA DELLA FORNITURA

Art. 51 – Presa visione dei documenti di gara e obbligo di sopralluogo

Le Ditte offerenti sono tenute a prendere visione dei documenti di gara, che dovranno essere accettati nella loro interezza, oltre a svolgere obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, il sopralluogo nei locali da arredare e completare, nei termini e con le modalità fissati dalla Stazione Appaltante. L'incaricato dell'impresa concorrente dovrà presentarsi munito di copia fotostatica del certificato della Camera di Commercio da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o del direttore tecnico. Qualora l'incaricato dell'impresa concorrente non sia il rappresentante legale o il direttore tecnico, lo stesso dovrà presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell'impresa, sottoscritta dal suo legale rappresentante, alla quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di identità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A di cui sopra). A sopralluogo avvenuto, l'ufficio competente rilascerà la relativa attestazione.

Art. 52 – Campioni dell'aggiudicataria

1. I campioni, che saranno presentati prima dell'inizio delle forniture saranno rappresentativi della qualità intrinseca dei materiali e della qualità estetica dei prodotti proposti, costituiscono referenze per l'intera fornitura.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 49 di 60</p>
---	---

2. Tutti gli articoli presentati dovranno essere accuratamente imballati singolarmente. Ciascun articolo all'interno dell'imballaggio deve riportare un cartellino indicante la denominazione sociale della ditta produttrice.
3. Nessun compenso spetterà alle ditte per la predisposizione e la consegna dei campioni. I campioni dovranno essere accompagnati da un documento di consegna in duplice copia che attesti il numero dei colli consegnati, con indicazione dei codici relativi ai campioni sopra citati. I campioni potranno essere sottoposti, da parte della Stazione Appaltante, a prove che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza nulla a pretendere da parte della ditta.
4. I campioni presentati dalla ditta aggiudicataria, che serviranno come esclusivo paragone per la valutazione della qualità dei prodotti forniti, saranno custoditi dalla Stazione appaltante sino a completa esecuzione del contratto.
5. La mancanza totale della presentazione delle campionature costituirà motivo di inadempienza. La Stazione Appaltante valuterà la possibilità, a sua discrezione, di ricorrere alla richiesta di integrare la campionatura nei casi di inadeguata o incompleta presentazione della stessa.

Art. 53 – Regolarità della fornitura

1. L'accertamento della regolarità della fornitura per le tipologie ed i quantitativi ordinati e per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione delle forniture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal momento della consegna e completamento delle operazioni di montaggio e installazione, da parte del D.E.C.
2. In caso di difformità e/o imperfezioni, il D.E.C. potrà, entro lo stesso termine:
 - chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
 - rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
 - procedere alla proposta di risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.
3. L'Appaltatore è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica di gara, manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 10 giorni dalla data della lettera della Stazione Appaltante con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la Stazione Appaltante applicherà la penale previste dal capitolato.
4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 50 di 60</p>
---	---

5. La consegna di forniture non conformi a quanto previsto dal presente capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.
6. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata soltanto dopo l'accertamento della regolarità della fornitura.

Art. 54 – Garanzia ed assistenza post vendita

1. L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta qualità delle forniture, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare fornitura.
2. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.
3. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati nei tempi indicati dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica decorrenti dalla richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. La ditta appaltatrice inoltre garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.
4. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore che ne acquisisce la proprietà.
5. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.
6. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 51 di 60</p>
---	---

7. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite un tecnico specializzato.
8. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, la stazione appaltante applicherà le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.
10. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'Appaltatore, previa comunicazione alla Stazione Appaltante dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della sostituzione delle forniture.
11. Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante.
12. Qualora una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture funzionalmente collegate, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre forniture.

Art. 55 – Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' **1 per mille** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal D.E.C. per l'avvio stesso;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per mancato avvio o per inefficacia del verbale di avvio imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dell'esecuzione delle prestazioni a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.E.C.;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dal D.E.C. per il ripristino delle prestazioni non accettabili o danneggiate.
3. La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo delle prestazioni di ripristino o di nuova esecuzione ordinate per rimediare a quelle non accettabili o danneggiate.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente dal D.E.C., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 52 di 60</p>
---	---

quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica in sede di verifica di conformità.

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare
6. Il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 14 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di avvio concordati tra le parti su espressa richiesta, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla stazione appaltante. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni si procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56 – Ultimazione della fornitura e gratuita manutenzione

1. Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione della fornitura, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione della fornitura e ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il D.E.C. redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato della fornitura, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.E.C. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il D.E.C. accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 53 di 60</p>
---	---

D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte della fornitura che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello della fornitura di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione della fornitura decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 53 da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 53.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione della fornitura se l'Appaltatore non ha consegnato al D.E.C. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il D.E.C. non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 24.

Art. 57 – Presa in consegna della fornitura ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 53, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 52 oppure nel diverso termine assegnato dal D.E.C.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.E.C., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione della fornitura, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 52.

Art. 58 – Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione

1. Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione della fornitura, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione della fornitura e ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il D.E.C. redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato della fornitura, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 54 di 60</p>
---	---

D.E.C. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista per i ritardi prevista, in proporzione all'importo della parte di prestazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle prestazioni di ripristino.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato in tema di garanzia ed assistenza post-vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di verifica di conformità, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione delle prestazioni se l'Appaltatore non ha consegnato al D.E.C. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.

Art. 59 – Termini per la verifica di conformità

1. Il collaudo sarà eseguito da personale incaricato dalla Stazione Appaltante tecnicamente idoneo, ovvero da professionisti individuati dalla Stazione Appaltante in relazione allo specifico contratto.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di redazione del Verbale di Ultimazione Fornitura; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'aggiudicataria: il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
3. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.
4. Il collaudo viene eseguito alla presenza di un incaricato dall'aggiudicataria, debitamente autorizzato.
In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato della aggiudicataria, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
5. Il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare il materiale o rifiutarlo, ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 55 di 60</p>
---	---

forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni del presente capitolato e/o alle normative di settore vigenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta di sostituzione, alla sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti.

6. L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo per una o più voci, l'Appaltatore sarà tenuta, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad approntare e consegnare il nuovo impianto reflui radioattivi / completamenti dell'impianto reflui radioattivi entro il termine di 10 giorni solari precedentemente indicato.
7. La Stazione appaltante non risponde dei possibili furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale danneggiamento.
8. I collaudatori potranno sottoporre ad esame, a propria scelta, le quantità di prodotti che ritengono opportuno, senza che l'Appaltatore possa elevare contestazioni o pretese. Nell'ambito delle operazioni di collaudo potranno inoltre essere previste per l'impianto reflui radioattivi oggetto della fornitura esami o prove a campione da effettuarsi a spese dell'impresa presso il Laboratorio centro prove del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o presso un laboratorio indipendente ed accreditato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. L'Appaltatore si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.
9. Trova applicazione la disciplina del Codice dei contratti e la disciplina in materia di collaudo contenuta nel Regolamento generale.

Art. 60 – Presa in consegna delle prestazioni ultimate

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal D.E.C.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dell'esecuzione, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione delle prestazioni, l'Appaltatore non può reclamare la

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 56 di 60</p>
---	---

consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 61 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Codice dei contratti, al Regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto posto a base di gara, nelle more di quanto prescritto dal presente capitolato, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal D.E.C., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.E.C. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle forniture. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal D.E.C., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione degli elementi oggetto della presente fornitura;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
 - e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del D.E.C. e, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera;
 - f) la concessione, su richiesta del D.E.C., a qualunque altra impresa alla quale siano affidate prestazioni non comprese nel presente capitolato, dell'uso parziale o totale di eventuali apparecchiature in uso dall'impresa per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che eventualmente per l'impiego di personale addetto al funzionamento delle apparecchiature; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 57 di 60</p>
---	---

- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - h) le spese, i contributi, i diritti, la fornitura, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione delle prestazioni, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - i) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DE; nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - l) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni;
 - m) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - n) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere.
2. In caso di danni causati da forza maggiore a forniture, opere e manufatti, la fornitura di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto. L'Appaltatore è tenuto a denunciare i danni al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
 3. Se la fornitura di ripristino o di rifacimento di cui al comma 2 sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.
 4. L'Appaltatore è altresì obbligato a firmare i documenti contabili sottopostogli dal Direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di quest'ultimo.

Art. 62 – Custodia del cantiere

<p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</p> <p>REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO</p> <p>Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi</p> <p>Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060</p> <p>Data: Luglio 2024</p> <p>Pag. 58 di 60</p>
---	---

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle prestazioni e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 63 – Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 80 di base e 120 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 64 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 65 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di cui agli articoli 28, commi 2 e 5, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 28, comma 4.

Art. 66 – Clausole anticorruzione e doveri comportamentali

<p>REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 59 di 60</p>
---	---

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000:
4. Che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Art. 67 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Art. 68 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

Art. 69 – Trattamento dati personali

Le parti contrattuali dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'articolo 13, del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Per quanto riguarda la Stazione appaltante, Tea s.p.a., come rappresentata nel contratto, è il titolare del trattamento dei dati personali e tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni

<p style="text-align: center;"><i>REGIONE PUGLIA</i> <i>AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO</i> REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" di TARANTO Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi Capitolato speciale di appalto - amministrativo</p>	<p>Relazione EC0060 Data: Luglio 2024 Pag. 60 di 60</p>
---	---

elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.